

Giungo rapidamente alle conclusioni saltando altre considerazioni, come la debolezza presente nella politica sociale. Ministro, lei si deve pronunciare sulla politica dei redditi; deve dire se è favorevole o meno. La Malfa lo disse quarant'anni fa e non mi sembra che tale politica sia invecchiata. Ieri i sindacati hanno detto chiaramente quali saranno le conseguenze della mancata adozione delle politiche dei redditi. Su questi temi, come sul tema del Meridione, bisogna essere espliciti. Il ministro delle finanze francese, Sarkozy, non è un uomo della sinistra o del centrosinistra, anzi è di centrodestra, eppure sta realizzando una politica dei redditi e delle aree sottosviluppate. Esiste già una proposta, quella del ministro francese: dite se siete favorevoli o contrari, ma ponetevi concretamente il problema.

Ha ragione il Presidente Ciampi quando dice che dobbiamo credere in noi stessi e in ciò che ci circonda, e noi rispondiamo favorevolmente all'appello del Presidente della Repubblica. Ha ragione, ma abbiamo bisogno di un paese sicuro della sua organizzazione sociale, pronto a giocare il proprio futuro nella competitività, che non continui ad essere « drogato » con la questione delle tasse, ma che affronti i problemi con dignità, con continuità e con spirito di verità.

Dalla dichiarazione del ministro Siscalco, pare che il triennio dei grandi imbrogli dichiarativi sia finito. Ce lo auguriamo e lo auguriamo anche a lui, ma non vediamo ancora affrontati i temi alla base della questione italiana. Per questo, pur apprezzando alcuni aspetti metodologici di quanto compiuto dal ministro, non possiamo in alcun modo concedere un voto di favore ed anzi, votando contro, gli diciamo che deve tornare ad altri temi e ad altre impostazioni, se vogliamo che il nostro paese riesca a proiettarsi negli anni prossimi ed a recuperare l'enorme *gap* di competitività creatosi (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani – Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alberto Giorgetti. Ne ha facoltà.

**ALBERTO GIORGETTI.** Signor Presidente, il gruppo di Alleanza nazionale voterà a favore del Documento di programmazione economico-finanziaria al nostro esame perché si tratta di un documento condiviso dalla nostra forza politica in Consiglio dei ministri, che prosegue l'opera svolta in questi anni, sostanziata su due versanti: da una parte, il controllo ed il rigore della spesa pubblica e, dall'altra, la volontà di mettere in sistema le potenzialità nello sviluppo della nostra struttura economica.

Il Documento di programmazione economico-finanziaria è caratterizzato da due elementi fondamentali: da una parte, la concretezza e, dall'altra, l'ambizione. La concretezza è legata quasi esclusivamente alla tenuta degli impegni in sede europea, così come sono stati rilanciati in questi ultimi tempi dal passaggio in Ecofin. In questa sede, l'Italia ha presentato un programma di lavoro riguardante, in generale, il controllo della spesa pubblica, attuato attraverso la conversione in legge del decreto-legge n. 168 del 2004, da poco esaminato, che rappresenta un passo fondamentale a dimostrazione della motivazione del Governo nel controllare la spesa della pubblica amministrazione, assumendosi anche la responsabilità di tagliare iniziative importanti legate ai ministeri.

L'altro aspetto — operazione estremamente importante — è l'ambizione di rilanciare un percorso di sviluppo che agganci l'Italia alla ripresa più generale di paesi in altre aree del mondo, come gli Stati Uniti e l'est asiatico, il quale sta attraversando una fase di *boom* particolarmente importante. L'Italia deve realizzare iniziative che la conducano fuori da un percorso di bassa crescita.

È una strategia che punta alla valorizzazione delle caratteristiche del nostro sistema economico e sociale, agli elementi di innovazione tecnologica, alle imprese di

qualità, ad un'operazione di internazionalizzazione delle nostre imprese, che pretendono di stare, e possono stare, sul mercato, ai fattori fondamentali che hanno determinato il successo dell'Italia nel mondo che va tenuto come punto di riferimento della nostra politica.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, ricordando la grande attenzione che va rivolta nei confronti delle categorie sociali più deboli. Un ulteriore intervento per l'abbattimento della pressione fiscale ed una razionalizzazione degli interventi per le categorie disagiate rappresenteranno lo stimolo per la ripresa della domanda interna ed un elemento di equità sociale che tutti noi vogliamo sostenere.

In questo quadro, i riferimenti della sinistra rispetto ad un progetto antagonista possono prendere spunto da elementi che riguardano i progetti politici e i programmi di governo di altri paesi. Infatti, sul confronto diretto, sulla tenuta dei conti pubblici e sulle scelte fondamentali per il rilancio del sistema paese, solo una realtà può oggi garantire all'Italia di uscire da questa fase e di riprendere lo sviluppo, ossia la Casa delle libertà (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia*).

Signor Presidente, chiedo alla Presidente l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna della restante parte del mio intervento.

**PRESIDENTE.** La Presidenza lo consente, sulla base dei consueti criteri

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Michele Ventura. Ne ha facoltà.

**MICHELE VENTURA.** Signor Presidente, ascoltando il ministro Siniscalco ho avuto l'impressione come se fossimo al primo giorno dell'attività del Governo. In realtà, abbiamo alle spalle tre anni.

Come da noi denunciato per lungo tempo, sta emergendo una verità che riguarda soprattutto la necessità di una manovra di 24 miliardi per correggere il tendenziale. Questo semplice annuncio è stato commentato come una svolta. Nel

nostro paese siamo ad un punto che assume il carattere del clamore. Lei, signor ministro, ha detto che le cose non vanno, che si è aperta una voragine nei conti pubblici e ed è scattato un applauso, perché la verità evidentemente è una cosa in disuso. Vorrei ricordare a tutti colleghi che per un ministro affermare la verità è un dovere di Stato. Dire la verità non è un *optional*, è un dovere!

Non è stato così in passato, evidentemente, perché, come una sorta di liberazione, alcuni colleghi della maggioranza hanno annunciato che finalmente si può ragionare su dati reali, effettivi. Ma mi sono posto anche un'altra domanda. Dopo che avete accompagnato l'ex ministro dell'economia e delle finanze alla porta, accusandolo di aver truccato i conti, ho avuto un moto di umana simpatia nei confronti dell'onorevole Tremonti. Mi sono chiesto: solo lui? E i suoi collaboratori più stretti, tra i quali il direttore del tesoro, i sottosegretari e il Presidente del Consiglio? La spiegazione data è che Tremonti se ne è andato non per avere sbagliato la politica economica, ma perché aveva un cattivo carattere.

Ecco perché, colleghi, ci chiediamo se davvero ci troviamo di fronte ad una svolta. A me non pare, perché avete cominciato a dire la verità sui conti pubblici. Se si legge l'allegato sul programma delle infrastrutture strategiche, ci si trova ancora di fronte ad un imbroglio. C'è una proposta, addirittura, di introdurre il pedaggio per il finanziamento delle grandi opere, mentre, secondo i piani del Governo, dovevano già essere state realizzate.

Il ministro Siniscalco, nell'audizione di ieri, ma anche oggi, è stato molto vago. Non ha detto cose precise sul carattere della manovra, ne ha descritto la cornice. Nessuna risposta! Il senatore Vegas, in Commissione bilancio, questa mattina, ha sostenuto che le *una tantum* — giustificandole — sono servite, in un momento di difficoltà, a sostenere la domanda interna. La nostra opinione, ma è la stessa opinione del Governatore della Banca d'Italia, è che ciò è servito ad alimentare l'aumento

della spesa corrente, dando ad essa carattere strutturale. Da qui il dissesto e la voragine nei conti pubblici.

Rimane prioritario, dunque, ministro Siniscalco, alimentare di nuovo un percorso virtuoso: avanzo primario, abbattimento del debito, corretto rapporto deficit-PIL, sostegno alla crescita, evitando effetti depressivi.

Comunque, cala definitivamente il sipario sull'annunciato miracolo italiano; e vorrei dire a molti colleghi della maggioranza, che hanno cercato di giustificare le politiche dell'onorevole Tremonti, che il punto non è stata la congiuntura internazionale, ma la caduta di provincialismo nell'aver continuato a ritenere possibile per l'Italia uno sviluppo, quando tutti i grandi istituti di ricerca internazionale davano stime al ribasso. È stato il tentativo di nascondere le difficoltà che si stavano presentando.

Vorrei aggiungere, colleghi, che il ministro, in più occasioni, ha affermato oggi, definendo il DPEF documento liberale con protezioni sociali, che non saranno toccate quattro aree: scuola, sanità, sicurezza, servizi sociali. Abbiamo preso buona nota! E vorremo vedere, quando dovrete fare quei tagli di 24 miliardi, che cosa effettivamente accadrà!

Ho notato anche che in sede di replica il ministro questa mattina non ha parlato della diminuzione della pressione fiscale. Egli si è impegnato nell'audizione di ieri (il Governatore lo ha sottolineato); oggi, nella replica, ha detto, perlomeno in maniera molto vaga, che quella diminuzione della pressione fiscale, se vi sarà, dovrà essere interamente coperta, per evitare il rischio di un'ulteriore caduta della credibilità internazionale del paese.

Signor presidente, vorrei dire che tutte le nostre risorse vanno spostate sullo sviluppo. C'è un dato che colpisce in tutti i riferimenti internazionali (faccio solo l'esempio di un paese): il Giappone ha una crescita di oltre sei punti sul PIL; molto lo deve all'apertura dei mercati cinesi; è chiaro che il Giappone si presenta con produzioni di alto contenuto e di valore tecnologico e, quindi, è in grado di stare su

quei mercati. La linea dello sviluppo è quella che noi dobbiamo seguire per far fronte alle esigenze del nostro paese.

Infine, signor ministro, lei ha detto che non tutto dipende dal Governo, che ci sono quei 60 milioni che non sono qui compresi. Noi ci auguriamo fermamente che vi sia una ripresa industriale ed un miglioramento della condizione economica del nostro paese, per il semplice motivo che questa è un'esigenza ed un interesse generale.

Vorrei concludere dicendo (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale*)...

ROBERTO ALBONI. Tempo!

MICHELE VENTURA. Colleghi della maggioranza, non so se...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che l'onorevole Michele Ventura ha ancora a disposizione un minuto e 59 secondi di tempo!

Prego, onorevole Michele Ventura.

MICHELE VENTURA. Vorrei concludere ricordando che abbiamo affrontato l'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria in una giornata e mezza.

A proposito di fiducia, vorrei osservare che ciò significa attivare atteggiamenti virtuosi, offrire esempi positivi, dare senso e credibilità alle istituzioni. Quanto accaduto nei giorni scorsi, invece, influisce sulla credibilità del paese e ne offre un'immagine imbarbarita e volgare: mi riferisco allo spettacolo che vi è stato in quest'aula la scorsa settimana.

È questa la riflessione che dovete svolgere, colleghi della maggioranza: ragionate, se potete, avendo in mente tempi lunghi. Ciò che oggi non contrastate, nelle parole e nei comportamenti, può consolarvi nel mantenimento immediato di posizioni di potere, ma i danni che potete provocare potranno risultare incalcolabili.

Questa è la sfida che l'attende, signor ministro: il suo è un ruolo non più tecnico, ma politico. Lei, ieri ed oggi, ha dato

l'impressione di non poter rispondere, a causa delle divisioni della sua maggioranza: se posso permettermi di rivolgerle un consiglio, non accetti di essere un ministro a sovranità limitata (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Socialisti democratici italiani - Congratulazioni*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Casero. Ne ha facoltà.

LUIGI CASERO. Signor Presidente, il momento e il clima di quest'aula mi inducono a chiedere alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia dichiarazione di voto sul DPEF 2005-2008.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei consueti criteri.

LUIGI CASERO. Signor Presidente, mi consenta tuttavia di svolgere una brevissima considerazione. Vorrei esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal ministro Siniscalco in questa fase, poiché ha presentato un Documento di programmazione economico-finanziaria complesso, che si caratterizza sia per la credibilità e per la prudenza con cui viene delineata la situazione economica del paese, sia per la chiarezza con cui sono stati individuati gli obiettivi da perseguire.

Si tratta di un DPEF che contiene misure sia di sviluppo, sia di rigore economico; è un documento che nasce dal programma presentato nel 2001 dalla Casa delle libertà, che aveva l'obiettivo di favorire le caratteristiche dell'Italia e le sue potenzialità, che cercava e cerca di offrire servizi ai cittadini, sicurezza ed aiuto ai più deboli e di favorire la crescita. Tutto ciò, tuttavia, senza uno Stato onnipotente, che vuole imporre la propria volontà come elemento dominante, a scapito della libertà dei cittadini e dei singoli.

Pertanto, il Documento di programmazione economico-finanziaria in esame racchiude tutti gli elementi di detto programma, si colloca in linea con le azioni compiute in questi anni e trova il totale consenso del gruppo di Forza Italia (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lo Presti. Ne ha facoltà.

Onorevole Lo Presti, le ricordo che ha a disposizione un minuto di tempo.

ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, lei mi aveva promesso due minuti...

PRESIDENTE. Facevo finta di essermene dimenticato...!

ANTONINO LO PRESTI. In tal caso, signor Presidente, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia dichiarazione di voto sul DPEF 2005-2008.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei consueti criteri.

ANTONINO LO PRESTI. Così la tolgo dall'imbarazzo, e comunque la ringrazio: sarà per la prossima volta!

PRESIDENTE. Onorevole Lo Presti, il nostro cuore ci riempie della sua umanità!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Boccia. Ne ha facoltà. Onorevole Boccia, speriamo lei abbia altrettanta umanità!

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare a titolo personale per non appesantire il dibattito, ma intendo avanzarle una richiesta. Signor Presidente, come lei sa, al Documento di programmazione economico-finanziaria è stato allegato il programma delle infrastrutture strategiche. Devo riconoscere con franchezza che non si tratta di una cattiva

idea, perché in tale volume vi è effettivamente la prospettazione di tutte le grandi opere che si ipotizza di realizzare.

Senonché, signor Presidente, come ho evidenziato più volte ieri, in sede di Commissione bilancio, l'articolo 1-bis, lettera d), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, prevede che in tale allegato al DPEF sia riportato lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei precedenti programmi. Orbene, signor Presidente, in detto volume è indicato tutto, tranne che tale informazione, esplicitamente prevista dalla citata normativa.

Al fine di evitare che l'opposizione affermi che è tutta « aria fritta » e che il ministro Lunardi sostenga, invece, che si tratta di opere tutte in cantiere, vorrei che si compisse un'operazione-verità: signor Presidente, le chiedo per piacere di attivarsi per ottenere che il ministro Lunardi trasmetta al Parlamento l'allegato mancante, proprio ai fini di tale operazione-verità.

**PRESIDENTE.** Onorevole Boccia, ho parlato con il ministro Siniscalco, che si farà carico personalmente di trasmettere al ministro Lunardi la sua giusta ed opportuna richiesta, affinché il Parlamento sia tempestivamente coinvolto.

Onorevoli colleghi, prima di passare ai voti, vi ricordo che successivamente sarà esaminata una relazione della Giunta per le autorizzazioni che deve essere votata dall'Assemblea, per cui vi chiedo di non abbandonare i vostri posti.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

**(Votazione - Doc. LVII, n. 4)**

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Peretti ed altri n. 6-00097 (*Nuova formulazione*), accettata dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	456
<i>Votanti</i> .....	454
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	228
<i>Hanno votato sì</i> .....	301
<i>Hanno votato no</i> ..	153).

Risulta conseguentemente preclusa la votazione della risoluzione Violante ed altri n. 6-00096.

Prendo atto che l'onorevole Coronella non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Prendo altresì atto che l'onorevole Pinza avrebbe voluto esprimere un voto contrario mentre si è erroneamente astenuto.

**Inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea della discussione del doc. IV, n. 10-A.**

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, l'onorevole Siniscalchi, presidente della Giunta per le autorizzazioni, ha avanzato la richiesta, appoggiata dal prescritto *quorum* di deputati, di inserire all'ordine del giorno della seduta odierna la discussione del documento: Relazione della Giunta per le autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 140 del 2003 (Doc. IV, n. 10/A).

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del regolamento, l'Assemblea può deliberare su materie non iscritte all'ordine del giorno, previa deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e a maggioranza dei tre quarti dei votanti.

Passiamo pertanto alla votazione della proposta di inserire all'ordine del giorno della seduta odierna la discussione del documento concernente l'autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Diana.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di inserimento all'ordine del giorno della seduta odierna della discussione del documento concernente l'autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Diana.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	459
<i>Votanti</i> .....	458
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	342
<i>Hanno votato sì</i> .....	457
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

#### **Discussione di una domanda di autorizzazione a procedere all'acquisizione di tabulati telefonici.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione a procedere all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Diana.

La Giunta propone di concedere l'autorizzazione a procedere.

#### ***(Discussione – Doc. IV, n. 10/A)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Fanfani.

GIUSEPPE FANFANI, *Relatore*. Signor Presidente, ho depositato una relazione scritta, alla quale rinvio. Ricordo solamente che la Giunta si è pronunciata all'unanimità.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

#### ***(Votazione – Doc. IV, n. 10/A)***

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta per le autorizzazioni di concedere l'autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Diana.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i> .....	458
<i>Maggioranza</i> .....	230
<i>Hanno votato sì</i> .....	455
<i>Hanno votato no</i> ..	3).

Onorevoli colleghi, desidero augurarvi buone ferie.

Ricordo che alle 16,30 avrà inizio la discussione sulle linee generali del disegno di legge in materia di federalismo, con la relazione dell'onorevole Bruno.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle 16,30.

**La seduta, sospesa alle 14,50, è ripresa alle 16,35.**

#### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Martinat, Martusciello, Matteoli, Micciché, Pecorella, Prestigiacomo, Scarpa Bonazza Buora, Tassone, Tortoli, Urso, Valducci e Viceconte sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantatré, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.

**Discussione del disegno di legge costituzionale: S. 2544 – Modificazione di articoli della parte II della Costituzione (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato) (4862) e delle abbinare proposte di legge costituzionale: Zeller ed altri; Bielli; Spini e Angioni; Buttiglione ed altri; Contento; Cola; Pisapia; Selva; Selva; Selva; Bianchi Clerici; Peretti; Volontè; Pisapia; Lusetti ed altri; Zaccaro; Mantini ed altri; Soda; Olivieri e Kessler; Costa; Serena; Pisicchio ed altri; Bolognesi ed altri; Paroli; Buontempo; Zeller ed altri; Collè; Vitali ed altri; Maurandi ed altri; Olivieri; Boato; Stucchi; Cento; Monaco; Pacini; Consiglio regionale della Puglia; Consiglio regionale della Puglia; Chiaromonte ed altri; Cabras ed altri; Mantini; La Malfa; Briguglio ed altri; Franceschini; Pisapia; Costa; Perrotta ed altri; Fiori (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione...

MARCO BOATO. Signor Presidente, non il seguito ma l'inizio.

PRESIDENTE. ...reca la discussione del disegno di legge costituzionale, già approvato in prima deliberazione dal Senato: Modificazione di articoli della parte II della Costituzione e delle abbinare proposte di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Bielli; Spini e Angioni; Buttiglione ed altri; Contento; Cola; Pisapia; Selva; Selva; Selva; Bianchi Clerici; Peretti; Volontè; Pisapia; Lusetti ed altri; Zaccaro; Mantini ed altri; Soda; Olivieri e Kessler; Costa; Serena; Pisicchio ed altri; Bolognesi ed altri; Paroli; Buontempo; Zeller ed altri; Collè; Vitali ed altri; Maurandi ed altri; Olivieri; Boato; Stucchi; Cento; Monaco; Pacini; del Consiglio re-

gionale della Puglia; del Consiglio regionale della Puglia; e dei deputati Chiaromonte ed altri; Cabras ed altri; Mantini; La Malfa; Briguglio ed altri; Franceschini; Pisapia; Costa; Perrotta ed altri; Fiori.

*(Intervento del Presidente ed annuncio di questioni pregiudiziali – A.C. 4862 ed abbinare)*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che stiamo per avviare l'esame di un provvedimento di grandissimo rilievo per la vita del nostro paese, che ridisegna profondamente l'ordinamento della Repubblica; si tratta di un impegno difficile, che richiede di fare appello al massimo equilibrio ed al comune senso di responsabilità. Vorrei ricordare, in proposito, come i nostri costituenti, pur in presenza di un contesto storico intriso di vive conflittualità, seppero dare al paese una Costituzione frutto di una mediazione alta e nobile. È mio auspicio che, nell'esaminare questo disegno di legge, la Camera possa riprendere quello spirito e dimostrare ai cittadini la capacità di operare responsabilmente nella ricerca di terreni comuni e di punti di convergenza, nell'interesse esclusivo dell'Italia.

Avverto sin d'ora che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Violante ed altri n. 1 e Castagnetti ed altri n. 2 (*vedi l'allegato A – A.C. 4862 ed abbinare sezione 1*).

Per quanto riguarda l'ammissibilità di questioni pregiudiziali di costituzionalità riferite a disegni di legge di revisione costituzionale, debbo precisare che la loro presentazione ha dato luogo, in passato, a contestazioni, ritenendosi che la funzione di revisione costituzionale non potesse essere soggetta a censure preventive motivate sulla base di un contrasto con i principi costituzionali.

Cionondimeno, la prassi è nel senso di consentire la discussione e il voto di questioni pregiudiziali, comunque qualificate, relative a progetti di legge costituzionali e fondate su asseriti elementi di contraddizione tra il testo in esame e articoli o

principi contenuti nella Costituzione. Nel caso in questione si fa in particolare riferimento ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità elaborati dalla giurisprudenza costituzionale quali valori, quali principi supremi dell'ordinamento che, come tali, vincolerebbero anche l'esercizio del potere di revisione costituzionale.

Alla luce delle considerazioni che precedono e visto il contenuto dei documenti presentati, la Presidenza ritiene che le questioni pregiudiziali dei deputati Violante ed altri e Castagnetti ed altri possano essere ritenute ammissibili e, come tali, esaminate ai sensi dell'articolo 40 del regolamento.

Dunque, le questioni pregiudiziali di costituzionalità saranno votate dopo la conclusione della discussione sulle linee generali, nella parte antimeridiana della seduta di giovedì 16 settembre, prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'ordine dei nostri lavori, per il mese di settembre e fino all'8 ottobre, ricordo che tale periodo sarà dedicato all'esame del disegno di legge di riforma della parte seconda della Costituzione, secondo il calendario che è stato comunicato all'Assemblea nella scorsa seduta.

Ribadisco, come già precisato in quella occasione, che, in caso di richiesta di esame di ulteriori argomenti da parte del Governo, i tempi indicati subiranno le corrispondenti variazioni.

È evidente, poi, che in tale caso potrà essere esaminata la possibilità di inserire argomenti di interesse dell'opposizione.

Informo, inoltre, che nel periodo indicato lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo avrà luogo a partire da venerdì 17 settembre e, salvo che non siano previste altre sedute, nella giornata di lunedì e il venerdì pomeriggio, e che le interrogazioni a risposta immediata avranno luogo mercoledì 15 settembre, dalle 14 alle 15, e i restanti mercoledì del periodo, per consentire il rispetto del calendario deciso in Conferenza dei presidenti di gruppo, dalle 14,30 alle 15,30.

GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, mi richiamo all'articolo 77 del regolamento, il quale stabilisce che, se all'ordine del giorno di una Commissione sono iscritti contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti su materia identica, l'esame degli stessi deve essere abbinato.

Insieme con l'onorevole Biondi ed altri colleghi, sono presentatore di una proposta di legge costituzionale per l'istituzione di un'Assemblea costituente. Penso che tale proposta di legge verta su materia connessa a quella di revisione costituzionale e che, pertanto, l'esame della stessa avrebbe dovuto essere abbinato. Invece, tale abbinamento non è avvenuto e l'argomento non è stato preso in considerazione.

A mio avviso, dovrebbe essere sospeso lo svolgimento della relazione per poter riesaminare il problema anche alla luce della presentazione della proposta di legge costituzionale sopra richiamata. Condivido pienamente l'argomentazione che lei ha portato relativa all'importanza del tema in esame: si tratta di modificare circa 40 articoli, che investono tutta la nostra Costituzione, e la questione che ho sollevato dovrebbe essere preliminarmente all'esame stesso della materia che oggi è in discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Gerardo Bianco, anzitutto *nulla quaestio* sulla pertinenza del suo richiamo al regolamento. La materia è attigua, ma diversa per quanto riguarda la modalità di revisione del processo costituzionale. Infatti, nel caso dei progetti di legge costituzionale in esame si segue una strada, mentre nel caso della proposta di legge costituzionale da lei richiamata si delega la materia ad un'Assemblea costituente. Questo fa parte della fattispecie legislativa.

Penso che ciò non possa in alcun modo impedire l'esame da parte della Camera

dei deputati della materia in questione. Comunque, il presidente della Commissione affari costituzionali, onorevole Bruno, avrà modo, con la sua consueta cortesia e amabilità, di porre al centro delle sue riflessioni anche il quesito da lei sollevato.

**(Discussione sulle linee generali –  
A.C. 4862 ed abbinate)**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, presidente della I Commissione, onorevole Bruno.

**DONATO BRUNO, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa, recante modificazioni di articoli della parte seconda della Costituzione, è stato approvato, in prima deliberazione, con modificazioni, dal Senato della Repubblica il 25 marzo 2004 ed il suo esame è stato avviato, il 7 aprile scorso, dalla I Commissione della Camera dei deputati, ove si è proceduto all'abbinamento con le altre proposte di legge costituzionale, recanti modifiche ai medesimi articoli della parte seconda della Costituzione oggetto di novella da parte del disegno di legge governativo.

Tenuto conto della particolare rilevanza politico-istituzionale dei temi trattati nell'ambito di tali progetti di legge ed attesa l'esigenza di procedere ad una compiuta attività istruttoria, l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di procedere, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento, ad un'indagine conoscitiva sulle tematiche riguardanti la modifica della parte seconda della Costituzione, con particolare riferimento ai seguenti quattro argomenti: la forma di Governo, il Senato federale, i rapporti tra lo Stato e le regioni e il sistema delle garanzie. Lo svolgimento dell'indagine conoscitiva ha avuto luogo dal 18 maggio al 23 giugno 2004 e, complessivamente,

sono stati auditi 36 docenti universitari in materie pubblicistiche.

Successivamente, dopo la conclusione della discussione di carattere generale, la Commissione ha deliberato di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge costituzionale già approvato in prima deliberazione dal Senato, con riferimento al quale sono stati presentati circa 430 emendamenti.

Entrando nel merito dei contenuti dell'articolato licenziato dall'altro ramo del Parlamento, occorre premettere che esso prefigura un intervento di riforma di ampio respiro, trattandosi di un testo recante 43 articoli, volti a sostituire o modificare più della metà degli 80 articoli che compongono la parte seconda della Costituzione, concernente l'ordinamento della Repubblica.

A fini di maggior chiarezza espositiva, si dà conto di tale testo procedendo per temi omogenei, piuttosto che seguendo la numerazione degli articoli, illustrando, di volta in volta, successive modifiche conseguenti alle proposte emendative approvate dalla I Commissione in sede referente.

Il testo in esame conferma la presenza del sistema bicamerale, superando tuttavia il tradizionale «bicameralismo perfetto», attraverso l'introduzione di una differenziazione tra le due Assemblee con riguardo sia alla loro composizione sia alle loro funzioni. In particolare, la Camera dei deputati muta, in quanto a struttura, soltanto nel numero, passando da 630 a 500 componenti, oltre ai 12 eletti nella circoscrizione Estero.

A tale proposito, va rilevato come il nuovo articolo 56 della Costituzione approvato dal Senato prevedesse, in realtà, una riduzione dei deputati a 400 unità che, tuttavia, ad una più approfondita valutazione, effettuata anche tenendo conto della composizione numerica delle Assemblee parlamentari dei paesi dell'Unione europea aventi una dimensione demografica analoga a quella italiana, si riteneva eccessiva, in quanto non in grado di garantire il dispiegarsi di una adeguata ed effettiva rappresentanza degli elettori.

Un'analogha correzione è stata apportata, per le medesime ragioni, anche con riguardo al numero di senatori, la cui consistenza numerica, in un primo tempo ridotta dal Senato da 315 a 200 unità, è stata successivamente riportata ad un numero pari a 252 senatori.

Tale ramo del Parlamento, peraltro, muta la sua denominazione in Senato federale della Repubblica, così da costituire l'organo costituzionale che connota la scelta federale del progetto di riforma in esame e l'organo nel quale si intende realizzare il raccordo tra le potestà normative delle autonomie e dello Stato.

Il nuovo testo dell'articolo 57 della Costituzione dispone che, quanto a modalità di elezione, i senatori sono eletti su base regionale e che di tale consesso continuano a fare parte i sei senatori eletti nella circoscrizione Estero, unitamente ai senatori a vita che sono stati Presidenti della Repubblica e quelli di nomina presidenziale. Il numero di questi ultimi, tuttavia, non può essere superiore a tre, come dispone una novella apportata all'articolo 59 della Costituzione.

La connessione tra il sistema politico della regione e quello nazionale, che il testo in esame individua come elemento che garantisce « la rappresentanza territoriale » dei senatori, è individuata, tra l'altro, negli stessi requisiti richiesti per godere dell'elettorato passivo: in ciascuna regione infatti sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali, all'interno della regione, oppure sono stati eletti deputati o senatori nella regione ovvero che risiedono nella regione alla data di indizione delle elezioni.

In tale contesto, si è peraltro ritenuto opportuno procedere, modificando il testo approvato dal Senato, anche all'allineamento del requisito anagrafico richiesto per l'eleggibilità a senatore a quello già previsto per l'eleggibilità a deputato, riducendolo da 40 a 25 anni di età. Il sistema elettorale del Senato, rimesso alla legge

dello Stato, deve comunque garantire « la rappresentanza territoriale da parte dei senatori ».

Si prevede inoltre che l'elezione del Senato sia contestuale all'elezione dei consigli regionali e che l'eventuale scioglimento anticipato di uno o più consigli regionali dia vita ad una legislatura regionale di durata ridotta per garantire comunque che il rinnovo del Senato avvenga contestualmente al rinnovo di tutte le assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

A completamento di tale disposizione, la I Commissione ha altresì previsto, introducendo un nuovo comma al testo dell'articolo 60 della Costituzione, che ove, in caso di guerra, si proceda alla proroga del Senato, sono prorogati anche i consigli regionali in carica. Più in generale, i rapporti tra Senato federale e dimensione regionale sono sottolineati da varie disposizioni concernenti l'organizzazione interna e le attività dell'organo, oltre che dalle norme sul procedimento legislativo e dalla valutazione delle leggi regionali sotto il profilo dell'interesse nazionale, di cui si dirà più avanti.

Il testo dispone, tra l'altro, che i presidenti delle giunte regionali sono sentiti ogni volta che ne facciano richiesta e, reciprocamente, che anche i senatori espressi da una regione hanno il diritto di essere sentiti dal rispettivo consiglio regionale. Si prevede altresì che le proposte di legge presentate da più regioni in coordinamento tra coloro sono poste all'ordine del giorno della Camera competente entro i termini stabiliti dal proprio regolamento e che il Senato federale esprima il parere sullo scioglimento del consiglio regionale e sulla rimozione del presidente della giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione. Viene soppresso conseguentemente il riferimento costituzionale alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Infine, rispetto all'articolato licenziato dal Senato, dal nuovo testo dell'articolo 7 della Costituzione è stato espunto il sesto comma, recante la disposizione riferita al mantenimento di rapporti di reciproca

informazione e collaborazione tra i senatori e gli organi della corrispondente regione. Va comunque rilevato come rappresentanti delle regioni, pur non facendo parte della composizione ordinaria del Senato federale, concorrono comunque ad eleggere i componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale di spettanza di tale organo. Basti in proposito pensare all'elezione del Presidente della Repubblica, che è rimessa all'apposita « Assemblea della Repubblica », composta dai componenti delle due Camere ed integrata dai presidenti delle giunte regionali e da un numero variabile di delegati eletti dai consigli regionali anche in rappresentanza degli enti locali.

I presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome sono inoltre chiamati ad integrare il Senato federale in occasione dell'elezione dei quattro giudici della Corte costituzionale e di un sesto dei membri del Consiglio superiore della magistratura. In relazione a tale adempimento va, tuttavia, segnalata una rilevante modifica introdotta dalla I Commissione rispetto al testo degli articoli 104 e 135 della Costituzione approvato dall'altro ramo del Parlamento, atteso che è stata riportata anche in capo alla Camera dei deputati la competenza in materia di elezione dei membri di tali organi che, secondo la Costituzione vigente, spetta al Parlamento in seduta comune.

Quanto alle modalità di funzionamento delle Camere, rispetto al nuovo testo dell'articolo 64 della Costituzione approvato dal Senato, si è inteso uniformare il *quorum* per l'approvazione dei regolamenti parlamentari, che è ora pari, per entrambe le Assemblee, alla maggioranza assoluta dei componenti, con la conseguenza di ripristinare quanto attualmente già previsto in proposito dalla vigente Carta costituzionale.

Più in generale, in sede referente si è voluto espungere l'ulteriore differenziazione che il Senato aveva introdotto con riferimento alla validità delle deliberazioni delle due Assemblee, non essendo più prevista a tale fine la presenza dei due quinti dei componenti il Senato. Resta

quindi confermato l'ordinario requisito della presenza della maggioranza dei componenti per la validità delle deliberazioni, che viene tuttavia corretto dall'ulteriore vincolo della necessaria presenza di senatori espressi da almeno un terzo delle regioni.

In ordine alle disposizioni riconducibili al cosiddetto « statuto dell'opposizione », in linea generale si è ritenuto opportuno non irrigidire, tramite un'apposita menzione nella Carta costituzionale, il rinvio ai regolamenti parlamentari per la previsione delle modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte ed iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale, specificando altresì che la riserva in favore dei gruppi di opposizione della presidenza delle Commissioni cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia non ricomprende la Commissione mista paritetica ed il Comitato paritetico, rispettivamente disciplinati dai commi terzo e quarto del nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione.

Un ulteriore intervento correttivo rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, ha riguardato la soppressione della disposizione che rimetteva al regolamento del Senato federale la garanzia dei diritti delle minoranze, in considerazione del fatto che tale Assemblea non è configurata come una Camera politica. Resta ferma comunque l'introduzione della figura del « Capo dell'opposizione », le cui prerogative e la cui modalità di elezione dovranno essere definiti dal regolamento della Camera dei deputati. Con riferimento ad entrambe le Camere, resta confermato il divieto di mandato imperativo, benché anche l'articolo 67 della Costituzione sia oggetto di una novella che è volta a precisare che « ogni deputato o senatore rappresenta la nazione e la Repubblica ». Quanto al giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori, il nuovo testo dell'articolo 66 della Costituzione dispone che la Camera di appartenenza adotti le relative deliberazioni a maggioranza dei propri componenti, in luogo del *quorum* dei tre quinti dei com-

ponenti previsto dal testo approvato dal Senato, per la sola Camera dei deputati.

Passando ad esaminare le disposizioni concernenti il procedimento legislativo, deve premettersi che anche le modifiche apportate all'articolo 70 della Costituzione sono dirette alla già menzionata finalità consistente nel superamento del cosiddetto bicameralismo perfetto, in virtù del quale ciascun progetto di legge deve essere approvato, in eguale testo, da entrambi i rami del Parlamento. Il testo in esame introduce infatti nell'ordinamento, accanto alle leggi approvate con procedimento bicamerale (anch'esse abbreviate nella procedura), leggi statali a carattere monocamerale, approvate cioè da uno solo dei due rami del Parlamento. È prevista bensì la possibilità, per l'altro ramo del Parlamento, di richiamare presso di sé il progetto di legge e di proporvi modifiche; ma i termini per questa fase eventuale sono ristretti (e dimezzati per le leggi di conversione di decreti-legge) e sulle modifiche proposte, in ogni caso, decide in via definitiva la Camera competente. Al fine di individuare la Camera competente, vige un criterio sostanzialmente mutuato dalla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni dettata dall'articolo 117 della Costituzione. In linea di massima, infatti, la Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma di tale articolo, quelle cioè nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva. Il Senato federale, invece, approva i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nelle quali la potestà legislativa dello Stato concorre con quella delle regioni. Per determinate materie di particolare rilievo resta, tuttavia, ferma la procedura bicamerale. A tale proposito, va comunque precisato che per assicurare maggiore celerità ai lavori parlamentari, evitando il tradizionale fenomeno delle navette, si prevede che, ove un progetto di legge non sia approvato, dopo una prima lettura, da entrambe le Camere nel medesimo testo, i Presidenti delle due Assemblee convocano una Commissione mi-

sta paritetica incaricata di redigere, in ordine alle disposizioni controverse, un testo che non è emendabile e che è sottoposto al voto delle due Assemblee. Il procedimento bicamerale si applica all'esame dei disegni di legge concernenti: la perequazione delle risorse finanziarie, le materie di cui all'articolo 119 della Costituzione, la tutela della concorrenza, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, il sistema elettorale di Camera e Senato e una serie di casi, partitamente elencati, in cui la Costituzione fa espresso rinvio alla legge dello Stato o della Repubblica. Il medesimo procedimento legislativo si applica anche ad altre materie previste in varie parti del nuovo testo costituzionale (determinazione dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità con il mandato parlamentare; indennità spettante ai membri delle Camere; principi in materia di esercizio del potere sostitutivo di atti delle regioni).

Quanto alle modifiche introdotte dalla Commissione in materia di procedimento legislativo, è stato in primo luogo disposto che l'esame dei disegni di legge concernenti il coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, primo periodo, sia di competenza della Camera dei deputati. La novità di maggiore rilievo riguarda tuttavia il procedimento legislativo cosiddetto «a prevalenza Senato», rispetto al quale è stato previsto che, laddove il Governo dichiara che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano state approvate ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, il disegno di legge è approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva con le modifiche proposte, salvo che entro trenta giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge, il Senato federale deliberi di non accogliere le modifiche con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti.

Tenuto conto che l'unica Assemblea con la quale il Governo intrattiene un rapporto fiduciario è la Camera dei deputati, la disposizione da ultimo citata ha inteso riconoscere a tale Assemblea la possibilità di divenire la sede decisionale

di ultima istanza, anche con riferimento a materie ricomprese nell'ambito della competenza prevalente del Senato, ma che possono essere di particolare rilevanza ai fini dell'attuazione del programma di Governo.

Tra le ulteriori modifiche introdotte dalla Commissione in materia di procedimento legislativo è da segnalare l'inclusione, nell'ambito delle materie su cui la funzione legislativa è esercitata con procedimento bicamerale, anche dei disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali sull'armonizzazione della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e le norme generali sulla tutela della salute. Contestualmente, sono stati, invece, esclusi dall'esame bicamerale i progetti di legge concernenti l'esercizio dei diritti fondamentali, di cui agli articoli da 13 a 21 della Costituzione.

Occorre rilevare che le questioni che possono sorgere tra le due Camere in ordine alla competenza per l'esame di progetti di legge sono decise, d'intesa fra di loro, dai Presidenti delle due Assemblee, i quali possono anche deferire la decisione ad un Comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai Presidenti stessi proporzionalmente alla composizione delle due Camere. La decisione adottata non è sindacabile.

In proposito, si fa presente che una ulteriore modificazione apportata in sede referente all'articolo 13 riguarda la soppressione della parola « legislativa », al fine di estendere l'area di insindacabilità sulle questioni di competenza, anche alla luce del più generale principio di insindacabilità degli *interna corporis acta*.

Riguardo al rapporto Governo-Parlamento, tra gli aspetti qualificanti del disegno di legge di riforma vi è il sostanziale rafforzamento del potere esecutivo o, per dire meglio, del Presidente del Consiglio dei ministri: figura che muta significativamente la sua denominazione in quella di Primo ministro.

Ai sensi del nuovo articolo 95 della Costituzione, il Primo ministro determina (non più dirige, come nel testo vigente della Costituzione) la politica generale del Governo e garantisce (non più mantiene) l'unità di indirizzo politico ed amministrativo: a tal fine, l'attività dei ministri è dal Primo ministro diretta, e non soltanto promossa e coordinata.

Ancora più rilevante in tal senso è il potere di nomina e di revoca dei ministri, che lo stesso articolo attribuisce al solo Primo ministro.

Viene meno, dunque, il ruolo riconosciuto al Presidente della Repubblica nella determinazione della compagine ministeriale e, prima ancora, nella scelta del capo dell'esecutivo: il meccanismo di nomina del Primo ministro, come delineato dal nuovo articolo 92 della Costituzione, si traduce, infatti, nella sostanza, in una designazione del *premier* da parte dell'elettorato.

La candidatura alla carica ha luogo, infatti, mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati. La legge elettorale dovrà, comunque, disciplinare l'elezione dei deputati « in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro ». L'atto di nomina del Primo ministro resta affidato al Presidente della Repubblica, ma la scelta presidenziale non presenta margini di discrezionalità: essa ha luogo, infatti, « sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati ».

Quanto ai rapporti con il Parlamento, alla luce del peculiare ruolo attribuito al Senato federale, il circuito fiduciario non viene meno, ma interessa, nel nuovo testo costituzionale, la sola Camera dei deputati, nella forma della cosiddetta « fiducia implicita ».

Il nuovo testo dell'articolo 94 della Costituzione, infatti, non prevede più che il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenti alle Camere per ottenerne la fiducia, ma prevede che, entro dieci giorni dalla nomina, il Primo ministro illustri il programma del Governo alle

Camere e sia tenuto a presentare, ogni anno, un rapporto sull'attuazione del programma e sullo stato del paese.

Un'ulteriore sostanziale innovazione rispetto all'attuale forma di Governo, consiste nell'attribuzione al Primo ministro della facoltà di chiedere, assumendosene la esclusiva responsabilità, al Presidente della Repubblica di procedere allo scioglimento della Camera, ai sensi della lettera *a*), del primo comma, dell'articolo 88, della Costituzione.

Il Capo dello Stato decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni, da tenersi non oltre i successivi 60 giorni, anche nei casi di morte, impedimento permanente o dimissioni del Primo ministro ovvero nel caso in cui la Camera dei deputati approvi una mozione di sfiducia.

La mozione, che non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti la Camera, deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Essa, in caso di approvazione, obbliga il Primo ministro alle dimissioni e comporta lo scioglimento della Camera dei deputati, non essendo contemplata, in questo caso, la possibilità di sostituire il Primo ministro.

A tale proposito, è stato invece previsto che, in ogni altro caso in cui il Presidente della Repubblica sia tenuto a decretare lo scioglimento dell'Assemblea politica, tale procedura non è attivabile ove, entro dieci giorni dal ricorrere delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), del primo comma, dell'articolo 88 della Costituzione, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni e di consistenza non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro. È da notare, quindi, come in tutte le ipotesi esposte, la presentazione della mozione permette alla Camera di provocare la sostituzione del Primo mini-

stro, non consentendo comunque il formarsi di una maggioranza diversa da quella espressa dalle elezioni.

La Commissione ha inoltre provveduto ad espungere dal testo approvato dal Senato la modifica apportata all'articolo 82 della Costituzione, ai sensi della quale si intendeva attribuire alle sole Commissioni di inchiesta bicamerali (e quindi istituite con legge approvata dalle due Camere) i poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie indagini. Si è in tal modo inteso sanare un *vulnus* nei confronti delle Commissioni di inchiesta cosiddette « monocamerali », atteso che le stesse risultavano prive di adeguati strumenti operativi e di indagine.

Con riferimento al Presidente della Repubblica, la nuova formulazione dell'articolo 83 della Costituzione modifica sia la composizione del collegio elettorale del Presidente della Repubblica, sia il *quorum* richiesto per la sua elezione. In particolare, in luogo del Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, viene istituito un nuovo organo, denominato Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera e composta dai membri delle due Camere, dai delegati eletti dai consigli regionali, in modo che sia assicurata la rappresentanza proporzionale rispetto alla composizione di ciascun consiglio, dai presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e da un numero ulteriore di delegati eletti dalle regioni (un delegato per ogni milione di abitanti), scelti per almeno la metà tra i sindaci e i presidenti di provincia o città metropolitana. Il *quorum* per l'elezione è modificato prevedendo che occorra la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea della Repubblica nei primi quattro scrutini e, dopo il quarto, la maggioranza assoluta (oggi si prevede la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea nei primi tre scrutini e, dal quarto, la maggioranza assoluta).

Il nuovo articolo 87 della Costituzione enumera i poteri presidenziali. Rispetto al testo vigente, esso precisa che il Presidente della Repubblica è garante della Costitu-

zione e rappresenta l'unità federale della nazione. Al Presidente della Repubblica sono attribuiti nuovi poteri, come quello di indire le elezioni dei presidenti delle giunte regionali e dei consigli regionali, nonché dei presidenti e dei consigli provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano. È altresì attribuita alla competenza del Capo dello Stato, sentiti i Presidenti di Camera e Senato, la nomina dei presidenti delle autorità amministrative indipendenti, nonché quella del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere. Al contempo, viene meno il tradizionale potere presidenziale consistente nell'autorizzazione della presentazione alle Camere dei disegni di legge governativi e di nominare i ministri, mentre — come si è detto — la nomina del Primo ministro è espressamente condizionata al risultato elettorale.

Un'ulteriore innovazione introdotta dal testo in esame è la soppressione della controfirma ministeriale per una serie di atti presidenziali, quali il rinvio delle leggi alle Camere per il riesame, l'invio di messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, nel numero massimo di tre, la nomina dei giudici costituzionali di sua competenza, ridotti a quattro, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi del già illustrato articolo 88 della Costituzione, la nomina del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, la nomina dei Presidenti delle autorità amministrative indipendenti e altre nomine attribuite dalla legge alla sua esclusiva competenza.

Anche il Titolo V della parte II della Costituzione, che reca la disciplina in materia di regioni e autonomie locali, è fatto oggetto di sostanziali modifiche. In particolare, il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione è riformulato escludendo gli « obblighi internazionali » dai limiti posti alla legislazione statale e regionale. Secondo il disegno di legge, quindi, Stato e Regioni legiferano nel rispetto della Costituzione e degli obblighi comunitari. Alla potestà esclusiva dello Stato viene riservata, con una modifica

introdotta al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, la definizione delle norme generali sulla salute, mentre al terzo comma del medesimo articolo, che indica le materie rispetto alle quali è individuata una competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, è stato aggiunto un ulteriore periodo, nel quale si stabilisce che lo Stato e le regioni si conformano ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. Nel quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è quindi introdotto il riconoscimento in capo alle regioni della potestà legislativa esclusiva nelle materie dell'assistenza e organizzazione sanitaria, dell'organizzazione scolastica, della gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, della definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione e, infine, della polizia locale.

Resta comunque ferma la competenza esclusiva delle regioni in ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. All'ottavo comma dell'articolo 117, si consente poi alle regioni di stipulare « intese » tra loro per il migliore esercizio delle proprie funzioni, eventualmente individuando organi comuni, dei quali è specificato il carattere « amministrativo ». L'articolo 118 della Costituzione è quindi riformulato ampliando le materie e gli ambiti per i quali la legge statale disciplina forme di intese e coordinamento tra Stato e regioni e prevenendo, nell'ambito del principio di sussidiarietà, un esplicito riconoscimento per gli « enti di autonomia funzionale ».

La disciplina dei rapporti tra Stato e regioni è infine completata con la previsione, all'articolo 120 della Costituzione, che una legge statale disciplini, in conformità ai criteri di sussidiarietà e di leale collaborazione, i principi che assicurino da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni il rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, l'incolumità e la sicurezza pubblica in caso di pericolo grave, la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e, in particolare, la

tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. Va precisato che, in caso di mancato rispetto, da parte degli organi degli enti territoriali, delle predette finalità, viene confermata la titolarità del potere sostitutivo in capo al Governo, esercitabile secondo le modalità stabilite dalla legge.

La Commissione ha inoltre introdotto una novella al vigente articolo 123 della Costituzione, espungendo il riferimento, da considerarsi oramai desueto a seguito dell'approvazione della precedente riforma del Titolo V, all'apposizione del visto da parte del commissario del Governo sulle leggi di approvazione degli statuti regionali.

L'articolo 127 della Costituzione contempla, invece, l'interesse nazionale quale limite di merito per le leggi regionali, legittimando il Governo a sollevare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale, la questione relativa al mancato rispetto da parte della legge stessa, o di una sua parte, dell'interesse nazionale. Su tale questione è chiamato a pronunciarsi, entro i successivi trenta giorni, il Senato federale che, qualora condivide la valutazione del Governo, può rinviare la legge alla regione, deliberando a maggioranza assoluta dei componenti e indicando le disposizioni pregiudizievoli. In tal caso, qualora entro i successivi trenta giorni il consiglio regionale non provveda a rimuovere le disposizioni censurate, il Senato federale, entro ulteriori trenta giorni e sempre a maggioranza assoluta dei componenti, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare l'intera legge o sue disposizioni.

Rispetto al testo approvato dal Senato, la Commissione ha introdotto un termine, pari a quindici giorni, entro il quale il Capo dello Stato può emanare il conseguente decreto di annullamento. Sotto altro profilo, a Roma, come capitale della Repubblica federale, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le moda-

lità stabilite dallo statuto della Regione Lazio, mentre il suo ordinamento è disciplinato con legge dello Stato. Si prevede poi che gli statuti delle regioni ad autonomia speciale debbano essere adottati con legge costituzionale, previa intesa con la Regione interessata; è soppressa la previsione, oggi recata dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che possano estendersi forme e condizioni particolari di autonomia ad altre regioni diverse da quelle a statuto speciale. Sono infine modificate le ipotesi di scioglimento dei consigli regionali, escludendosi lo scioglimento in caso di morte o impedimento permanente del presidente della giunta.

Il testo in esame modifica anche la composizione della Corte costituzionale. Fermo restando il numero complessivo dei giudici, fissato a quindici dall'articolo 135 della Costituzione, viene stabilito che spetta al Senato federale, integrato dai presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome, la designazione di quattro dei giudici di nomina parlamentare. Mentre il testo approvato dal Senato faceva venire meno il concorso alla nomina da parte della Camera dei deputati, questo è stato reintrodotta a seguito di una modifica approvata dalla Commissione, ed è stato fissato nel numero di tre. Il numero della componente di nomina parlamentare viene comunque portato a sette. È in conseguenza ridotto, in ragione di quattro ciascuno, il numero dei membri nominati dal Presidente della Repubblica e dalle supreme magistrature. Per rafforzare l'indipendenza dei giudizi costituzionali si prevede che, nei primi tre anni successivi alla cessazione della carica, il giudice costituzionale non possa ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa, o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

Inoltre, viene modificata la disciplina relativa alla scelta dei sedici cittadini chiamati ad integrare il collegio nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica: l'elenco da cui trarre a sorte i sedici membri è compilato dalla Camera ed è necessario che i cittadini iscritti